

Forlì Cesena, colpendo oltre 300 aziende agricole con danni ammontabili ad oltre l'ottanta per cento della produzione;

dalle prime rilevazioni effettuate risulta compromessa non solo la produzione del corrente anno, ma anche quella futura ed inoltre sono stati scoperti capannoni per la lavorazione della frutta, abbattuti impianti antigrandine, strutture agricole;

la zona colpita è caratterizzata da una agricoltura con produzioni altamente specializzate (frutteti e vigneti), con impianti di pomodoro, seminativi, eccetera —:

quali iniziative intenda adottare il Governo per far fronte alla situazione sopra descritta, in accordo con le province interessate e la regione Emilia-Romagna.
(5-03406)

* * *

SALUTE

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere — premesso che:

il nostro è uno dei pochi Paesi a disporre di una normativa (decreto ministeriale 443/90) che disciplina la costruzione, l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature per il trattamento delle acque potabili ad uso umano;

due decreti legislativi (n. 31 del 2001 e n. 27 del 2002) hanno recepito le Direttive europee « concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano » che hanno consentito *standard* per un'acqua potabile più sicura e controllata rispetto al passato;

da notizie di stampa risulta che il ministero avrebbe allo studio un decreto di modifica del regolamento che disciplina le disposizioni tecniche inerenti le apparecchiature per il trattamento dell'acqua;

il decreto introdurrebbe un complesso e pesante regime autorizzatorio, che comporterebbe oltre cinquantamila collaudi, da svolgersi presso il Ministero o società autorizzate, di tutti i macchinari di trattamento dell'acqua potabile;

il costo amministrativo e di realizzazione di tali collaudi è stimato dalle associazioni di settore di Confindustria in 100 milioni di euro a carico delle aziende, compresi i danni del blocco del mercato, con 566.000 pezzi venduti l'anno, 12.000 addetti ed un giro di affari pari nel 2004 a 250 milioni di euro;

tali collaudi sarebbero obbligatori anche per modelli ormai in funzione da decenni nel nostro paese, senza che alcun particolare rischio sia emerso per i consumatori;

tali collaudi sarebbero paradossalmente obbligatori anche per prototipi di impianti di strutture collettive, pesanti diverse tonnellate, da trasportare con colonne semoventi di TIR;

molti dei minuziosi test previsti dal decreto sarebbero obiettivamente inattuabili per carenza di spazi e impianti in grado di riprodurre le condizioni reali di esercizio in termini di pressione, temperature, portata —:

se non ritenga opportuno stabilire, nell'ambito delle massime garanzie per i consumatori, procedure applicative più semplici, atte ad assicurare il rispetto di elevati *standard* di sicurezza dei macchinari in oggetto, ferma la conformità al decreto ministeriale 443 del 1990;

se non ritenga in particolare, che non necessitano, come avviene negli altri paesi europei, autorizzazioni preventive per le apparecchiature ad osmosi inversa e di addolcimento dell'acqua potabile, se correttamente installate e sottoposte a controlli e manutenzione periodica;

se non ritenga opportuno, con riferimento ai protocolli sperimentali ed alle determinazioni previsto nella bozza di decreto in oggetto, prevedere un regime di

controlli sui parametri chimico-fisici e microbiologici risultanti dalle suddette apparecchiature per il trattamento delle acque potabili, che tengano conto dei più recenti orientamenti scientifici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e della Comunità Europea, uniformi con quelli attuati su altre tipologie di acque consumate quali le acque di sorgente e le acque minerali;

se non ritenga opportuno, nelle nuove disposizioni, limitare il sistema autorizzatorio a dispositivi come filtri composti e a carbone attivo, ed adottare un più semplice regime di conformità, bollinatura ed autocertificazione a cura delle aziende, nel rispetto delle analisi e parametri ivi indicati, stabilendo altresì severe sanzioni per la commercializzazione di prodotti non in regola.

(2-01267) « Labate, Battaglia, Zanotti, Galeazzi, Turco, Giacco, Lettieri, Bindi, Cennamo, Bova, Maura Cossutta, Buglio, Adduce, Maran, Raffaldini, Tocci, Mazzarello, Motta, Pisa, De Brasi, Stradiotto, Ruggeri, Reduzzi, Amici, Petrella, Bogi, Rava, Pinotti, Zunino, Mancini, Lolli, Ruggia, Tidei ».

Interrogazione a risposta orale:

GERARDO BIANCO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

l'Amministrazione Provinciale di Avellino aveva concesso all'Istituto Pascale un immobile sito in Mercogliano (Avellino), finalizzato alla realizzazione di un Centro di Ricerche di Oncologia Pediatrica;

l'edificio è stato completamente ristrutturato per tale finalità;

sono stati acquistati, anche con fondi U.E., arredi e apparecchiature destinati

specificatamente alla struttura di Mercogliano e alla ricerca scientifica programmata per quella sede;

i ritardi nell'apertura del Centro sono da attribuire principalmente a intralci burocratici favoriti da giochi politici ed universitari che sembrano essersi accentuati a seguito dell'insediamento del nuovo Commissario, fino al punto da smantellare il Centro con la recente ed inaudita decisione di trasferire altrove gli arredi e le apparecchiature scientifiche;

secondo l'interrogante, l'indagine della Corte dei conti non può giustificare la determinazione di chiudere il Centro che viene abbandonato proprio nella fase finale —:

quali iniziative intende adottare per bloccare il trasferimento, secondo l'interrogante illegittimo, di arredi e attrezzature e per concordare con la Regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Avellino la definitiva sistemazione e destinazione del Centro di Mercogliano.

(3-03635)

Interrogazioni a risposta scritta:

ANTONIO BARBIERI, CESARO, PERROTTA, CICALA e CAPUANO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

l'attuale Commissario Straordinario dell'Istituto per i tumori « G. Pascale » dottor Perone Donnorso nominato giusta decreto del Ministero della salute ricopre attualmente anche la carica di Presidente dell'A.N.P.O. (Associazione Nazionale Primari Ospedalieri);

l'articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, in tema di incarichi di natura professionale e di direzione e struttura, prevede al 2° comma, che « l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale previo avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sulla base di una rosa di conditati

idonei selezionata da una apposita commissione. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve... »;

l'istituto per i tumori « G. Pascale » ha indetto selezione per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di direzione di struttura complessa, Dirigente di II livello della U.O. di Diagnosi e Cura;

ai sensi della citata normativa, l'attuale Commissario Straordinario dell'Istituto per i tumori « G. Pascale » è, per la natura del ruolo rivestito, organo deputato a nominare i vincitori di avvisi e/o di concorsi pubblici nell'ambito dell'Istituto, ivi compreso l'attribuzione degli incarichi dirigenziali di struttura complessa;

l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in tema di Reclutamento del personale, al 3° comma lettera e) prevede « la composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche e che non siano rappresentanti sindacali designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

con nota del 22 ottobre 2001 il dottor Perrone Donnorso, nella qualità di Presidente della suindicata Associazione sindacale richiedeva al Ministro della Sanità chiarimenti in merito al problema dell'interpretazione della norma di cui al T.U. al Pubblico impiego in parola, e segnatamente in ordine all'esclusione delle Commissioni di concorso presso le Aziende Sanitarie dei « Rappresentanti sindacali » o « designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali »;

il Ministero della Salute — Dipartimento competente —, evidenziata la portata generale del problema, in quanto non riferibile esclusivamente al personale del

SSN, rimetteva gli atti al Dipartimento per la Funzione Pubblica, al fine di ottenere una pronuncia in merito alla questione tendente alla definizione della applicabilità della normativa *de qua*;

all'esito di puntuale istruttoria, il Dipartimento per la Funzione Pubblica, chiedeva parere al Consiglio di Stato che si pronunciava con decisione n. 653 del 20 marzo 2002;

segnatamente il Consiglio di Stato precisava che « l'articolo 35, 3° comma lettera e) del decreto legislativo n. 165 del 2001, che riguarda il reclutamento del personale nelle P.A. va interpretato nel senso di escludere dalle Commissioni esaminatrici di concorso coloro che ricoprono cariche sindacali, cioè i rappresentanti oltre che (in tal senso, in modo più rigoroso di quanto non disponeva l'analogo articolo 3 comma 2, legge n. 537/93) i designati dalle confederazioni ed Organizzazioni di categoria »;

« il termine “rappresentanti sindacali”, in altri termini e in assenza di contrarie indicazioni deve essere interpretato nel suo significato letterale di coloro “coloro che ricevono cariche sindacali”. Tale interpretazione è peraltro conforme agli originari intenti del Legislatore, consistenti nell'intento di fugare ogni possibilità di sviamento dell'interesse pubblico o di una parziale e non trasparente valutazione dei concorrenti » indipendentemente dal conferimento di mandati specifici;

la Funzione Pubblica definiva la questione nel senso che la norma si riferisce, dunque, non solo ai rappresentanti sindacali in quanto tali, ma anche ai tecnici, nominati in virtù della loro professionalità, che siano anche rappresentanti sindacali;

con nota del 24 luglio 2002, a firma del Direttore generale del Dipartimento competente, dottor Claudio Mastrocola, il Ministero della Salute invitava gli Assessorati regionali alla Sanità delle Regioni a Statuto Ordinario e Speciale, nonché gli Assessorati regionali alla Sanità delle Pro-

vince Autonome di Trento e Bolzano, di portare a conoscenza le Aziende Sanitarie la portata della norma onde consentire di adottare gli adempimenti conseguenti;

alla luce della normativa di settore, nonché della interpretazione del Consiglio di Stato, la carica sindacale ricoperta dal Commissario Straordinario dell'Istituto per i tumori « G. Pascale » dottor Perrone Donnorso, che è assunta in conseguenza della condivisione di una precisa impostazione delle politiche lavorative del settore, influenza il giudizio del componente, *maxime*, dell'unico soggetto a cui è conferito il potere *ex lege* di nominare un sanitario risultato idoneo a ricoprire la carica di Dirigente di Struttura complessa;

a tutt'oggi sussiste, dunque, la rilevata incompatibilità del Commissario Straordinario dell'Istituto per i tumori « G. Pascale » dottor Perrone Donnorso nominato, giusta decreto del Ministero della Salute, ancora in carica quale Presidente dell'A.N.P.O. (Associazione Nazionale Primari Ospedalieri);

stante la violazione dell'articolo 35, 3° comma, lettera *e*) del decreto legislativo n. 165 del 2001, dell'articolo 15-*ter* decreto legislativo n. 502 del 1992, del parere del Consiglio di Stato e delle direttive ministeriali —:

verificare la questione sopra esposta, affinché vengano posti in essere i provvedimenti necessari ed urgenti per la cessazione delle cause di incompatibilità riguardanti il Commissario Straordinario dell'Istituto per i tumori « G. Pascale » dottor Perrone Donnorso. (4-10627)

GHIGLIA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato dagli organi di stampa da settembre si darà il via alla sperimentazione della pillola abortiva ru486 all'ospedale Sant'Anna di Torino;

dell'aborto farmacologico potranno usufruire a causa della sperimentazione

400 donne gravide che intendono interrompere la gestazione;

la pillola del giorno dopo permette alla donna di interrompere la gravidanza a una settimana dal suo inizio evitando che si sottoponga all'aborto chirurgico;

secondo l'interrogante l'uso della pillola ru486 potrebbe incentivare aborti sempre più irresponsabili, con svilimento nella sua efficacia della politica di prevenzione e di sostegno della famiglia e delle giovani coppie;

l'aborto farmacologico, ad opinione dell'interrogante, viola la dignità dell'embrione e il valore universale della vita —:

se corrisponda al vero che la sperimentazione è stata autorizzata dal Ministero della salute e, in caso affermativo, per quali motivi;

quali conseguenze sulla salute della donna comporta l'assunzione del farmaco in oggetto;

se ritenga che l'avvio della sperimentazione inciderà sulla diminuzione degli aborti;

in caso negativo, se non si intenda intervenire affinché la sperimentazione venga interrotta. (4-10638)

BATTAGLIA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

apprendiamo dal quotidiano *La Repubblica* del 10 luglio 2004 che il signor Luigi Benapaglia, un 45enne affetto da sclerosi multipla residente a Paladina, in provincia di Bergamo, si è visto negare dall'Azienda Sanitaria Locale la sostituzione della propria sedia a rotelle manuale con una elettrica, con l'incredibile motivazione che il paese in cui risiede è pianeggiante;

per il signor Benapaglia, che è impossibilitato a muovere la mano sinistra ed ha gravi difficoltà di movimento anche a quella destra, questo rifiuto comporta il restare confinato in casa;

i vertici della Asl hanno così giustificato la loro decisione: « Ci siamo attenuti alla normativa vigente. Quando le disposizioni sono rigide è difficile adeguarle sempre alle situazioni concrete »;

secondo l'interrogante nel caso del signor Benapaglia è stato leso il diritto all'assistenza sanitaria protesica —:

se ritenga che nella Regione Lombardia siano effettivamente rispettati i livelli essenziali di assistenza. (4-10645)

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

L'interrogazione a risposta scritta Martella n. 4-10620, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 28 luglio 2004, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Panattoni.

Ritiro di una firma da una interrogazione.

All'interrogazione a risposta scritta Martella e altri n. 4-10620, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 28 luglio 2004, è stata ritirata la firma del deputato Duca.